



Bonus BEBE'

Assegno a sostegno della natalità (circolare INPS 93/2015)

Nell'ambito degli interventi normativi volti a sostenere i redditi delle famiglie, l'articolo 1 della Legge di Stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2015, n. 190, commi dal 125 al 129), ha previsto, **per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017**, un assegno annuo di importo pari ad **€ 960,00**, da corrispondersi mensilmente (**€ 80,00 mensili**) fino al terzo anno di vita del bambino o fino al terzo anno di ingresso in famiglia del figlio adottato.

Requisito Reddituale

E' necessario un ISEE, calcolato in riferimento al nucleo familiare del genitore richiedente, **non superiore ad € 25.000,00 euro annui**. Per valori di ISEE non superiori ad € 7.000,00 l'importo dell'assegno è raddoppiato (€ 1.920,00 annui corrisposti con assegni mensili di € 160,00).

Durata

Fino al compimento del **terzo anno di vita del bambino** oppure fino al **terzo anno dall'ingresso in famiglia** del figlio adottato.

Modalità di richiesta

La domanda deve essere presentata telematicamente mediante una delle seguenti modalità:

- 1) WEB tramite pin dispositivo sul sito **www.inps.it**;
- 2) **Contact Center** (numero verde gratuito da rete fissa **803.164** oppure **06.164.164** da mobile con tariffazione a carico utenza);

Termine Presentazione della domanda

La domanda va presentata una sola volta per ciascun figlio nato nel periodo 2015-2017 (la Dichiarazione Sostitutiva ISEE va invece presentata ogni anno, vedi paragrafo 2 Circolare INPS 93/2015) **entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore** nel nucleo familiare a seguito di adozione o affidamento preadottivo.

In **via transitoria**, per le nascite avvenute fino alla data del 27 aprile 2015 (data di entrata in vigore del D.P.C.M.), il termine di 90 giorni decorre proprio da tale data.

Decadenza

L'INPS interrompe l'erogazione dell'assegno a partire dal mese successivo all'effettiva conoscenza di uno dei seguenti eventi che determinano decadenza: decesso del figlio; revoca dell'adozione; decadenza esercizio della responsabilità genitoriale; affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda; affidamento del minore a terzi.

Aspetti Fiscali

L'assegno non concorre alla formazione del reddito.

Circolare INPS n. 93 del 08/05/2015

[Clicca](#) per scaricare il testo della [circolare INPS n. 93/2015](#).